

« *Art. 43.* — Il decreto è, a cura del cancelliere, notificato senza ritardo all'interessato.

« Se, entro 10 giorni dalla notificazione, questi non faccia istanza per la fissazione del dibattimento, e, fatta la istanza, non comparisca all'udienza designata, nè giustifichi un legittimo impedimento, il decreto acquista forza di giudicato ed il pretore ne ordina l'esecuzione.

« Se, nel termine stabilito, l'interessato faccia istanza per la fissazione del dibattimento e all'udienza designata comparisca, il decreto si considera come non avvenuto; ma, in caso di condanna, sarà inflitta una pena non inferiore al doppio di quella precedentemente pronunciata.

« *Art. 44.* — Dal momento della notifica e sino al provvedimento definitivo l'intimato è tenuto a sospendere i lavori, e, se contravvenga a tale obbligo, è punito ai sensi dell'art. 40.

« *Art. 45.* — Quando, ai fini del dibattimento, siano necessari ulteriori o migliori accertamenti tecnici, il Pretore nominerà di ufficio uno o più periti, scegliendoli nel personale tecnico dello Stato o di altre pubbliche Amministrazioni, ed, in mancanza, fra i liberi professionisti.

« *Art. 46.* — I provvedimenti, di cui alle lettere *b)* e *c)* dell'articolo 44, sono da emettere, sia nei decreti, che nelle sentenze, anche quando l'azione penale sia prescritta o altrimenti estinta.

« *Art. 47.* — Una copia di ogni decreto, ordinanza di esecuzione, o sentenza, che vengano emessi in virtù delle precedenti disposizioni, dovrà, entro 5 giorni dalla sua data, essere trasmessa a cura del cancelliere, al competente ufficio del Genio civile.

« *Art. 48.* — Se, divenuto esecutivo il decreto ed irrevocabile la sentenza, il condannato non si uniformi all'obbligo impostogli di modificare o demolire le opere in contravvenzione, spetterà al Genio civile con l'assistenza, se del caso, della forza pubblica, di procedere, a spese del contravventore, alle demolizioni, come alla lettera *c)* dell'articolo 42.

« Nessuna azione è ammessa per risarcimento di danni in dipendenza di tali demolizioni, a meno che non siano derivati da inosservanza delle usuali regole d'arte.

« *Art. 49.* — Le sentenze sono, in ogni caso, appellabili, ed il termine per l'appello è di giorni 15, ferma, per la decor-

renza di questo, le distinzioni di cui all'articolo 355 del Codice di procedura penale.

« *Art. 50.* — Le disposizioni della legge 26 giugno 1904, n. 267 non sono applicabili alle condanne pronunciate in applicazione delle precedenti disposizioni.

« *Art. 51.* — Quando concorrano ragioni di particolare gravità ed urgenza il prefetto può, per le modificazioni o demolizioni richieste dall'osservanza delle presenti norme, avvalersi del procedimento stabilito dall'articolo 378 della legge sui lavori pubblici.

« In questo caso spetta esclusivamente al prefetto di promuovere l'azione penale.

« *Art. 52.* — Gli ufficiali di pulizia giudiziaria, gli ufficiali del Genio civile, gli ingegneri degli uffici tecnici provinciali e comunali, le guardie doganali o forestali, e, in genere, tutti gli agenti giurati a servizio dello Stato, delle provincie o dei comuni sono incaricati di vigilare per l'esecuzione delle disposizioni contenute nelle presenti norme, e di fare denuncia delle contravvenzioni ».

Gli onorevoli Giovanni Alessio, Nunziante, Leonardi, Ancona, Francesco Rota, Longinotti, Mezzanotte, Santamaria, De Luca, Cesare Nava e Leone, propongono di aggiungere il seguente comma all'articolo 40 del regio decreto 18 aprile 1909 che è modificato con questo articolo 45 del disegno di legge:

« Le disposizioni di cui alle lettere *b)* e *c)* dell'articolo 42 non sono applicabili al proprietario il quale, dopo aver proceduto a riparazioni, ricostruzioni o nuove costruzioni, abbia domandato ed ottenuto dal Genio civile la dichiarazione che sono state osservate le presenti norme ».

A me sembra però che questo emendamento dovrebbe trovare il suo posto dopo l'articolo 42 delle disposizioni del regio decreto, citate nell'articolo 45 testè letto, perchè l'emendamento si riferisce appunto alle lettere *b)* e *c)* dell'articolo 42.

ALESSIO GIOVANNI. Onorevole Presidente, a me pare invece che debba trovare il suo posto dopo l'articolo 40, che è quello che stabilisce le pene per la inosservanza delle disposizioni contenute nel regio decreto...

PRESIDENTE. Ma come! Ella propone un emendamento aggiuntivo all'articolo 42 e vuole che sia messo dopo l'articolo 40? Mi pare una cosa con le gambe all'aria. (*S'ride*).